

CITTÀ DI BIELLA



COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 129 DEL 30.03.2020

OGGETTO: CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI FORNO CREMATORIO ED OPERE ACCESSORIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI, C.I.G.: 0706944CA1 – RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 6855 SOTTOSCRITTO IN DATA 8 MAGGIO 2015 TRA IL COMUNE DI BIELLA E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COMPOSTO DA SOCREBI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E VEZZANI S.P.A. (MANDANTE). – DISPOSIZIONI – *INTEGRAZIONE*

L'anno duemilaventi il trenta del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	NOTE
CORRADINO CLAUDIO	SINDACO	SI	=====
MOSCAROLA GIACOMO	VICE SINDACO	SI	=====
TOSI SILVIO	ASSESSORE	SI	=====
GREGGIO BARBARA	ASSESSORE	SI	=====
BESSONE GABRIELLA	ASSESSORE	SI	=====
SCARAMUZZI ISABELLA	ASSESSORE	SI	=====
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI	IN VIDEOCONFERENZA
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO	ASSESSORE	SI	IN VIDEOCONFERENZA

Si dà atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale adottato con propria deliberazione n. 116 del 16.03.2020 e dall'art. 73 del D.L. n. 18/2020 attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale, in collegamento con gli assessori Gaggino e Zappalà;

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del verbale.

Assiste, in video conferenza, il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI

La seduta continua per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto;

IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento.

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DI FORNO CREMATORIO ED OPERE ACCESSORIE DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO IL CIMITERO URBANO DI VIALE DEI TIGLI, C.I.G.: 0706944CA1 – RISOLUZIONE CONTRATTO REP. N. 6855 SOTTOSCRITTO IN DATA 8 MAGGIO 2015 TRA IL COMUNE DI BIELLA E IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE COMPOSTO DA SOCREBI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) E VEZZANI S.P.A. (MANDANTE). – DISPOSIZIONI – INTEGRAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota, prot. n. 16090 del 30.03.2020 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, del Segretario Generale e RUP in relazione al procedimento di risoluzione del Contratto rep. 6855/2015, inerente alla realizzazione del Tempio Crematorio di Biella ed il suo esercizio, a seguito di procedura di project-financing, stipulato con Socrebi Srl di Biella;

Rilevato che con la citata nota il Segretario Generale e RUP ha segnalato alla Giunta Comunale che, a seguito delle ricerche effettuate presso l'Ufficio Contratti e presso l'Ufficio Lavori Pubblici, risulta l'inesistenza di specifica polizza a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni relative ai servizi di gestione per l'impianto medesimo, in quanto tale garanzia non risulta esser stata mai costituita da SOCREBI S.r.l.;

Dato atto che la citata circostanza integra un ulteriore grave inadempimento ascrivibile alla responsabilità del Concessionario, posto in essere da SOCREBI S.r.l. in palese violazione di quanto prescritto: *i)* dall'art. 11, lett. *B)* del Contratto sottoscritto in data 8 maggio 2015, *ii)* dall'allegato "A" ("*Schema di convenzione*") al medesimo Contratto, *iii)* dal Disciplinare di gara sotteso al citato affidamento, nonché *iv)* dalla stessa normativa di settore, e in particolare dall'art. 153, c. 13 del D.Lg. n. 163/2006;

Considerato che la gravità del predetto inadempimento è comprovata non solo dal contenuto della disciplina negoziale atta a regolare i rapporti fra le parti, ma dallo stesso art. 153, c. 13 del citato Codice dei contratti pubblici, ove è espressamente prescritto che "*la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale*";

Considerato che la gravità di siffatto inadempimento risulta ancor più confermata dai solleciti formulati a tal proposito dal Comune, e ciò dapprima con comunicazione in data 4 aprile 2018, prot. n. 20287, e poi con successiva nota in data 15 gennaio 2019, diffide, queste, che non hanno avuto positivo riscontro da parte del Concessionario;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 109/2020, relativa al procedimento di risoluzione del Contratto sopra menzionato per fatto e colpa del Concessionario;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto sopra, come da comunicazione agli atti, rilasciata dal Segretario Generale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto, ad integrazione, specificazione e precisazione della propria richiamata deliberazione n. 109/2020, che, a fronte della disposizione di escussione della polizza fidejussoria a titolo di cauzione, che il Concessionario era tenuto a prestare a garanzia

dell'adempimento delle proprie obbligazioni relative ai servizi di gestione dell'impianto di cui trattasi, tale azione non può essere esercitata dal Comune, in quanto Socrebi S.r.l., sebbene a ciò più volte sollecitata, non risulta aver a tutt'oggi prestato la predetta polizza fidejussoria a titolo di cauzione definitiva per l'esercizio dell'attività di cremazione in concessione, e ciò contrariamente a quanto previsto dal Disciplinare di gara, dal Contratto e dalla specifica disciplina di settore;

3. di stabilire e contestualmente dare atto, anche ad integrazione della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2020, che la mancata costituzione e/o presentazione della cauzione definitiva per l'esercizio dell'attività del Tempio Crematorio di Biella, da parte di Socrebi S.r.l., costituisce grave inadempimento contrattuale ascrivibile al Concessionario, e ciò alla luce di quanto espressamente stabilito dal Disciplinare di gara, dal Contratto e dall'art. 153, c. 13 del D.Lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* applicabile alla fattispecie concreta;
 4. di rilevare e conseguentemente stabilire, anche ad integrazione della precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 109/2020, che la predetta circostanza integra un'ulteriore causa di risoluzione del Contratto per grave inadempimento ascrivibile alla responsabilità di Socrebi S.r.l.;
 5. di demandare al Segretario Generale e RUP ogni adempimento utile a far valere ulteriormente tale circostanza in ogni e più opportuna sede, e ciò anche ad integrazione della già deliberata risoluzione del Contratto rep. 6855/2015 in precedenza richiamato.;
 6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l'urgenza di dare seguito al presente provvedimento.
-